

**REGOLAMENTO (UE) 2020/1720 DELLA COMMISSIONE****del 17 novembre 2020****recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni applicabili all'importazione e al transito nell'Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono stabilite nell'allegato XIV del suddetto regolamento, che comprende l'elenco dei paesi terzi.
- (2) Il 19 marzo 2019 la Georgia ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per l'importazione nell'Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva.
- (3) La Commissione ha effettuato controlli in loco ai fini dell'inserimento del paese terzo richiedente nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per l'importazione nell'Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva, compresa una valutazione approfondita della normativa veterinaria del paese terzo richiedente e della capacità delle autorità competenti di tale paese di dare attuazione a detta normativa e di effettuare controlli ufficiali. Le autorità competenti della Georgia hanno fornito alla Commissione garanzie che la Georgia è in grado di soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e sufficienti garanzie per quanto riguarda i controlli da esse effettuati sulla produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva. È pertanto giustificato aggiungere la Georgia all'elenco dei paesi terzi dai quali gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva possono essere importati e transitare nell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

ALLEGATO

Nella tabella 2 dell'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, la riga 12 è sostituita dalla seguente:

«12	Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare	<p>a) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii).</p> <p>b) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).</p>	Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II.	<p>a) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p> <p>b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi: (JP) Giappone (EC) Ecuador (LK) Sri Lanka (TW) Taiwan (SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia) (GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva). Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p>	<p>a) Nel caso di alimenti in conserva per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A.</p> <p>b) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B.</p> <p>c) Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C.</p> <p>d) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»</p>
-----	---	---	---	---	--